



Proposta n. 137 / 2015

PUNTO 56 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 14/05/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 812 / DGR del 14/05/2015

OGGETTO:

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi statali "regionalizzati" per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2015. Dgr n. 25/Cr del 10.3.2015 (lr n. 18/2012 art. 10, comma 2).



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Marino Zorzato	Presente
Assessori	Davide Bendinelli	Presente
	Roberto Ciambetti	Presente
	Luca Coletto	Presente
	Maurizio Conte	Presente
	Marialuisa Coppola	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Marino Finozzi	Presente
	Massimo Giorgetti	Presente
	Franco Manzato	Assente
	Daniele Stival	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO CIAMBETTI

STRUTTURA PROPONENTE

DIREZIONE DEL PRESIDENTE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi statali "regionalizzati" per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2015. Deliberazione/CR 25 del 10.03.2015. Art. 10 c.2 L.R. 18 del 27.04.2012.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con questo provvedimento la Giunta Regionale, recependo il parere espresso dalla prima Commissione consiliare, approva definitivamente i criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi statali spettanti alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane per il finanziamento delle spese di gestione per l'esercizio associato di funzioni comunali ad esse conferite dai Comuni associati.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 18 del 27.04.2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" la Regione Veneto si è dotata di una normativa in materia di associazionismo intercomunale, dando avvio ad un processo di riordino territoriale con l'obiettivo di superare una mera attuazione degli obblighi di gestione associata per i piccoli comuni introdotti dal legislatore statale, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione dei livelli di governo presenti nel territorio e di risparmio della spesa pubblica. Nel contempo con la L.R. n. 40/2012 "Norme in materia di Unioni montane" la Regione Veneto ha avviato un percorso di riordino territoriale delle Comunità Montane attraverso la loro trasformazione in Unioni montane, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, compreso l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali, fatta salva la possibilità di rimodulazione degli attuali ambiti attraverso una procedura concertativa con gli stessi comuni. Si tratta di un procedimento di riordino in alcuni casi, articolato e complesso, che richiede una serie di adempimenti e attività che comporteranno impegni anche per il corrente anno. Oltre al tema della razionalizzazione della governance locale, la Regione è chiamata a svolgere un importante compito di regia nel processo di incentivazione e promozione delle gestioni associate. Il riordino territoriale previsto dall'art. 8 della L.R. n.18/2012 è disciplinato attraverso l'adozione del "Piano di Riordino Territoriale" approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1417 del 6 agosto 2013 che ha definito i criteri di accesso e le modalità di incentivazione delle forme associative.

In continuità con gli esercizi precedenti, al fine di assicurare la maggior efficienza nell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, la Regione intende sostenere, in particolare, lo sviluppo delle Unioni di Comuni, e confermare il sostegno alle gestioni associate svolte dalle Unioni Montane quali enti di subentro delle corrispondenti Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni ad esse appartenenti

A partire dall'anno 2006, in base all'Intesa sancita con atto n. 873 del 28/07/2005 della Conferenza Unificata, la Regione Veneto partecipa al riparto delle risorse finanziarie stanziato dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l'incentivazione di funzioni di competenza esclusiva dello Stato esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.). Tali risorse sono trasferite alle Regioni in possesso di una disciplina di incentivazione delle forme associative conforme ai criteri stabiliti dall'Intesa n. 936/CU, le quali prevedono alla concessione di contributi alle gestioni associate degli Enti locali, con le modalità stabilite nell'Intesa stessa. Con nota del 23/01/2015 prot. n. 30577 a firma dell'Assessore agli Enti locali, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l'associazionismo intercomunale previste per l'anno 2015.

Con deliberazione n. 29 del 25 marzo 2015 la Conferenza Unificata ha individuato anche la Regione del Veneto tra quelle ammesse alla regionalizzazione delle risorse statali. I fondi statali che verranno assegnati alla Regione per l'anno 2015 saranno introitati al cap. 100307 dell'Entrata e impegnati al cap. 100892 della Spesa del Bilancio 2015, con apposito successivo provvedimento.



Nel rispetto delle finalità della stessa “regionalizzazione” dei fondi, si propone:

1. la destinazione vincolata dei fondi ai sensi dell’art. 53 c.10 della L. n. 388 del 23/12/2000 e art. 9 c. 1 lett. a) dell’Intesa n. 936/CU alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane;
2. di mantenere lo stesso rapporto percentuale di assegnazione delle risorse tra Unioni di Comuni e Unioni Montane già determinato negli anni precedenti (93,42% alle Unioni e 6,58% alle Unioni montane di subentro totale alle Comunità montane);
3. di riservare ad altro provvedimento, in esito alle attività istruttorie, e comunque dopo l’erogazione da parte dello Stato della quota del fondo spettante alla Regione del Veneto, l’assegnazione dei contributi alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane che ne avranno titolo.

L’amministrazione regionale in questa fase transitoria di riorganizzazione istituzionale e gestionale, intende supportare e accompagnare il processo associativo individuando criteri di accesso all’incentivazione finanziaria che tengano conto dell’esigenza di adeguamento funzionale delle forme associative, favorendo la flessibilità del percorso aggregativo con un’applicazione graduale dei criteri previsti nel Piano di riordino Territoriale. A tal fine si propone di derogare per il 2015 alla disposizione prevista al punto 4.1 del PRT dell’esercizio di almeno 4 funzioni fondamentali per le Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del TUEL (Unioni non montane) e da ultimo al raggiungimento del livello dimensionale minimo di adeguatezza basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all’art. 8 c.3 della LR 18/2012.

Il processo di riordino istituzionale delineato nel Piano di riordino territoriale ha l’intento di semplificare i livelli di governance locale per migliorare l’offerta e l’accesso ai servizi, attraverso il conferimento integrale delle funzioni e la corrispondente assegnazione di responsabilità e risorse strumentali e umane.

Ciò premesso si ritiene opportuno evidenziare alcuni principi fondamentali il cui rispetto è vincolante per poter beneficiare degli incentivi finanziari di cui all’oggetto:

- a) la non sovrapposizione di competenze tra forme associative diverse per la gestione della medesima funzione fondamentale. Invero, la disposizione contenuta nell’art. 14 c. 29 del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che” i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”;
- b) il principio di integralità della funzione, che risponde alla ratio di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica e presenta un duplice profilo:
 - oggettivo, in quanto la norma fa riferimento alla funzione fondamentale nella sua unitarietà, pur se costituita da una pluralità di servizi;
 - soggettivo, in considerazione del fatto che dal momento in cui la funzione è gestita da una forma associativa, non può essere suddivisa su forme associative diverse.
- c) l’esercizio effettivo da parte dell’ente titolare, in base al quale, ai fini del contributivi, non potranno essere considerate funzioni e servizi che l’ente titolare eserciti avvalendosi, anche tramite convenzioni, di altre forme associative.

Con deliberazione n. 25/CR del 10.03.2015 la Giunta regionale ha approvato la proposta per la determinazione dei criteri per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati per l’anno 2015 ed ha provveduto alla trasmissione della deliberazione alla I Commissione Consiliare per l’acquisizione del parere di competenza ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18/2012. In data 21 aprile 2015 la Commissione ha formulato il proprio parere favorevole al provvedimento, a condizione che il presente provvedimento sia adeguato alle modifiche intervenute alla L.R. n. 18/2012 da parte della L.R. n. 6 del 27.04.2015 (legge di stabilità regionale 2015) e al parere n.5/2015 espresso dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, che si ritiene di accogliere e riguardante:

- il termine di presentazione delle domande già previsto al 31 luglio 2015 sia posticipato all’11 settembre;
- il requisito d’accesso ai contributi per le Unioni di comuni che esercitano almeno tre funzioni fondamentali; tale requisito viene modificato in almeno due funzioni fondamentali.

In conformità all’art. 10 c. 2 della LR 18/2012, si stabiliscono i seguenti criteri e modalità operative per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati” per l’anno 2015.



1. Soggetti destinatari del contributo:

- le Unioni di Comuni previste dall'art. 32 del D.Lgs n. 267/2000, costituite entro la data del 31.12.2014 per un periodo non inferiore a 10 anni, che esercitano effettivamente funzioni o servizi comunali conferiti senza limiti temporali di durata e almeno due funzioni fondamentali per conto di tutti i comuni associati alla data di richiesta del contributo;
- le Unioni montane subentranti alle Comunità montane, che gestiscono in forma associata per un periodo non inferiore a 5 anni nel rispetto del livello minimo demografico associativo di 5.000 abitanti o inferiore purché la funzione sia esercitata per conto di almeno 5 comuni, funzioni o servizi comunali per conto dei Comuni ad essa appartenenti, attivati entro la data del 31/12/2014 e almeno una funzione fondamentale effettivamente ed integralmente esercitata alla data di presentazione della domanda di contributo.

Non sono ammesse a contributo le Unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del TUEL all'interno degli ambiti territoriali di cui all'art. 3 c. 1 della LR 40/2012.

2. Requisiti per l'accesso al contributo

Le Unioni di Comuni e le Unioni montane possono accedere ai contributi di cui all'oggetto se presentano i requisiti e le condizioni di seguito indicate:

2.1 rispettano il limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti Tale limite, ai sensi dell'art. 3, c. 1, L.R. n. 18/2012, è derogabile:

- fino a 4500 abitanti, nel caso di Unioni di comuni esistenti a causa di modificazioni territoriali o per recessi di uno o più comuni dall'Unione;
- nel caso di comuni appartenenti all'area montana e parzialmente montana purché le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni

La dimensione associativa minima associativa dei 5.000 abitanti è prevista anche per le Unioni montane, che siano state delegate a svolgere funzioni con la stipula di apposita convenzione, da parte dei Comuni ad esse appartenenti, con riferimento alla popolazione dei Comuni che hanno conferito l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali all'Unione montana;

2.2 l'esercizio effettivo e integrale, per le Unioni di Comuni art. 32 TUEL, di almeno due funzioni fondamentali individuate dall'art. 19 c.1 della L.135/2012, ad esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis e precisamente:

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. (funzione esclusa dall'obbligo di gestione associata);
- l bis) servizi in materia statistica;

2.3 l'esercizio effettivo e integrale, per le Unioni montane di cui alla LR 40/2012, di almeno una funzione fondamentale tra quelle indicate all'art. 19 c.1 della L.135/2012 con esclusione delle funzioni indicate alle lettere f) e l) e precisamente:

- f), l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (funzione esclusa dall'obbligo di gestione associata).



2.3.1 la durata della gestione associata, da parte dell'Unione montana, non potrà essere inferiore ai cinque anni, anche in caso di rinnovo della delega.

3. Determinazione criteri di attribuzione del contributo

I criteri per l'assegnazione del contributo statale "regionalizzato", destinato a sostenere le Unioni di Comuni e le Unioni montane nelle spese di funzionamento per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni, sono così determinati:

Per le Unioni di comuni:

- una quota, pari al 30% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese riferite alle funzioni/servizi effettivamente gestite in forma associata alla data di richiesta del contributo, impegnate nel Bilancio dell'Ente nell'esercizio 2014 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative a:

- organi istituzionali della forma associativa;
- funzione di competenza statale (anagrafe, stato civile, elettorale leva..)
- funzione di cui alla lett. f) del c 1 art. 19 D.L.95/2012 (l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi);
- servizi/funzioni affidate all'Unione mediante convenzione, sebbene richiamate dallo statuto;
- servizi/funzioni esercitate in convenzione con altri comuni non associati, nel caso in cui l'Unione non risulti ente responsabile dell'esercizio associato (capofila della convenzione art. 4 c. 4 LR 18/2012).

Come precisato nelle premesse del provvedimento, non saranno prese in considerazione le spese riferite a funzioni conferite all'Unione di Comuni e per le quali nel contempo i Comuni si avvalgono di Consorzi, anche obbligatori, o di forme convenzionali tra Comuni, per la gestione della funzione medesima.

Il trasferimento dell'esercizio delle funzioni fondamentali non dovrà avere limiti temporali di durata.

Contestualmente alla richiesta di contributo, gli enti sono tenuti a trasmettere una copia del bilancio consuntivo 2014.

Ai fini del contributo si computano le spese sostenute per l'esercizio di funzioni/servizi trasferiti all'Unione da parte di tutti i comuni aderenti alla forma associativa ed effettivamente gestiti con carattere di continuità e con impegni di spesa a carico del solo bilancio della forma associativa, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione.

Questa quota del fondo non sarà attribuita alle Unioni di nuova istituzione.

- una quota, pari al 70% del fondo, è attribuita in ragione dei seguenti fattori:

3.1 Entità demografica dell'Unione (popolazione dati Censimento 2011)

Il punteggio da attribuire a tale variabile nel rispetto del limite demografico minimo di cui all'art. 3 c. 1 LR 18/2012, è così definito:



- da 5.000 (*) a 10.000 abitanti..... 2 punti
- da 10.001 a 20.000 abitanti..... 3 punti
- da 20.001 a 30.000 abitanti..... 2 punti
- oltre 30.000 abitanti..... 1 punto

*da 4500 per le Unioni di Comuni esistenti che rientrano nella deroga di cui all'art. 3, c. 1, della L.R. n.18/2012.

3.2 Numero di Comuni associati

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

- Unioni costituite da 2 Comuni 1 punto
- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni 2 punti
- Unioni costituite da oltre 5 Comuni..... 3 punti

A cui si aggiunge:

- Unioni costituite per almeno il 50% da Comuni obbligati 2 punto

3.3 Dimensioni associative dell'Unione con riferimento ai valori demografici delle aree geografiche omogenee di cui all'art. 8 c. 3 della LR n. 18/2012:

- area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti
- area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti
- area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 2 punti.

3.4 Autonomia finanziaria dell'Unione rispetto al contributo regionale ordinario e statale "regionalizzato".

L'autonomia finanziaria dell'Unione rispetto ai contributi assegnati nell'anno 2014 per le spese di funzionamento per l'esercizio associato delle funzioni comunali, è calcolata sull'importo del contributo ordinario e statale regionalizzato concesso l'anno precedente diviso per il totale degli impegni per spese correnti ammesse a finanziamento e riferite al bilancio dell'anno precedente. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale. Sono escluse dal beneficio di tale variabile le Unioni di nuova istituzione che non hanno beneficiato di tali contributi.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 1 punto.

3.5 Numero delle funzioni fondamentali associate per conto di tutti i comuni per le quali sia dimostrata l'effettività dell'esercizio con impegni di spesa a carico dei capitoli di bilancio dell'Unione.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 1 punto per ciascuna funzione fondamentale ulteriore rispetto alle due funzioni fondamentali costituenti il requisito minimo per l'accesso.

Per le Unioni montane:

- una quota, pari al 50% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti sostenute per l'esercizio associato di funzioni conferite dai Comuni di appartenenza, con esclusione delle spese concernenti i servizi "Strutture residenziali e di ricovero per anziani", i servizi di competenza statale (funzione esclusa dall'obbligo di gestione associata) e di quelle riferite all'esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. f) c.1 art. 19 D.L.95/2012, impegnate nel Bilancio della corrispondente Unione montana nell'esercizio 2014 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Le delibere di consiglio comunale che conferiscono l'esercizio della funzione fondamentale all'Unione montana devono chiaramente individuare i servizi che compongono la macro funzione e tali contenuti verranno confermati nel provvedimento di accettazione della delega da parte



dell'Unione montana. In mancanza di tali previsioni, ai fini del contributo non saranno considerate ammissibili le spese riferite deleghe indicate in modo generico.

Per le Unioni montane saranno prese in considerazione le spese sostenute e risultanti dal Bilancio 2014 della Comunità montana a cui le stesse siano subentrate nell'esercizio delle gestioni associate

- una quota, pari al 50% del fondo, è attribuita in ragione del seguente fattore di aggregazione:

Numero di Comuni associati

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

Conferimento della funzione/servizio da un numero di Comuni inferiore al 50% degli appartenenti all'Unione montana 1 punto

Conferimento della funzione/servizio da un numero di Comuni pari o superiore al 50% degli appartenenti all'Unione montana 2 punti

Conferimento della funzione/servizio da tutti i Comuni appartenenti all'Unione montana 3 punti

Ai punteggi attribuiti a tale variabile si aggiunge:

Conferimento della funzione/servizio da almeno il 50% di Comuni obbligati 1 punto

4. Modalità di calcolo del contributo.

In applicazione ai parametri sopra indicati, si giungerà alla definizione dell'importo spettante a ciascuna Unione di Comuni e Unione montana a titolo di contributo statale "regionalizzato" per il sostegno delle spese di funzionamento per l'esercizio associato di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni nel modo seguente:

1. per la quota attribuita alle spese: proporzionalmente alle spese certificate e ammesse;
2. per la quota attribuita in base ai fattori, proporzionalmente al punteggio secondo il seguente calcolo: punteggio totale del singolo ente moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione dell'importo a disposizione e il totale dei punteggi degli enti beneficiari.

L'ammontare del contributo risultante per le Unioni di comuni non potrà comunque superare l'ammontare delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

5. Documentazione per la concessione dei contributi

Alla domanda redatta sulla modulistica, **Allegati A** (per le Unioni di Comuni), e **B** (per le Unioni montane) al presente provvedimento, debitamente compilata e sottoscritta e scaricabile dal sito web della Sezione Enti Locali Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi (www.regione.veneto.it/web/Enti-locali), dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Per le Unioni di Comuni:

1. copia dello statuto dell'Unione di comuni aggiornato con le modifiche intervenute alla data di presentazione della domanda, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui all'art. 19 c. 1 del DL95/2012. Lo statuto inoltre dovrà stabilire i criteri per l'attribuzione delle risorse



- finanziarie,strumentali e umane da parte dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni e la disciplina in caso di recesso di un comune o di scioglimento dell'Unione (qualora i medesimi statuti siano già stati trasmessi alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi unitamente alla dichiarazione che non hanno subito variazioni);
2. copia conforme della delibera consiliare dei Comuni in caso di nuova adesione o di trasferimento della funzione o del servizio all'Unione e relativa delibera di accettazione da parte del competente organo dell'Unione di Comuni (per nuove adesioni e i nuovi trasferimenti/attivazioni di funzioni/servizi);
 3. copia del bilancio consuntivo 2014;
 4. per le funzioni fondamentali oggetto di esercizio associato è richiesta un'attestazione da parte dei Comuni comprovante lo svolgimento integrale della funzione da parte dell'Unione.

Per le Unioni montane:

1. copia conforme degli atti di costituzione dell'Unione montana e di subentro alla Comunità montana nell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali
2. copia conforme delle delibere consiliari dei Comuni di conferimento all'Unione montana della funzione o del servizio da gestire in forma associata e relativa delibera di accettazione da parte del competente organo dell'Unione montana.

6. Presentazione delle domande

La richiesta del contributo statale "regionalizzato" per l'anno 2015, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Unione di Comuni o dell'Unione montana e la documentazione da allegare, indirizzata alla Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi eventi, dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC in formato PDF all'indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, entro il termine inderogabile dell' 11 settembre 2015. Copia della sola domanda di contributo, senza documentazione allegata, va trasmessa all'indirizzo di posta elettronica: entilocali@regione.veneto.it.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE l'Intesa n. 873 del 28/07/2005 e l'Intesa n. 936 dell'1/03/2006 in Conferenza Unificata.
VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.
VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012 e s.m.i.
VISTO l'art. 19 del D.L. n. 95/2012.
VISTA la L.R. n. 40 del 28/09/2012 e s.m.i.
VISTI gli artt. 28, 32, 33 del D.L.gs. 267/2000.
VISTO il parere favorevole con modifiche espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 17 marzo 2015.
VISTA la propria deliberazione/CR n. 25 del 10.03.2015.
VISTO il parere favorevole con modifiche espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 21 aprile 2015.
VISTO l'art. 10 c. 2 della LR 18/2012.



DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati per il riparto delle risorse statali “regionalizzate” a sostegno dell’associazionismo comunale per l’anno 2015, , comprensivi degli **Allegati A - B**, parti integranti del provvedimento, attribuite alla Regione del Veneto in base all’Intesa n. 936/CU dell’1/03/2006 sancita dalla Conferenza Unificata e che verranno successivamente trasferite dal Ministero dell’Interno;
2. di dare atto che la presente deliberazione, per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati”, non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Sezione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell’esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il provvedimento del Direttore di cui al precedente punto 3, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia

